

Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2011, n. 14-2576

Legge regionale 23/2004 e successive modifiche ed integrazioni "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione". Articolo 6. Programma degli interventi previsti dall'art. 4 a decorrere dall'anno 2011.

A relazione dell'Assessore Giordano:

Vista la legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 avente ad oggetto: “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”;

visto l’art. 22 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 “Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie” che ha modificato ed integrato la legge regionale in oggetto indicata;

visto l'art. 2 della l.r. 23/2004 e s.m.i. che individua i destinatari degli interventi previsti dalla legge regionale;

visto l’art. 4 della l.r. 23/2004 e s.m.i. che prevede la tipologia degli incentivi;

visto l’art. 6, comma 3, della l.r. 23/2004 e s.m.i. che prevede la possibilità di apportare modifiche al programma degli interventi vigente;

visto altresì l’art. 6, commi 1 e 4, della l.r. 23/2004 e s.m.i. che consente alla Giunta regionale di approvare il programma degli interventi sentita la Commissione regionale per la Cooperazione ed acquisito il parere preventivo del Comitato per le attività produttive di cui all’art. 19, comma 2, della l.r. 44/2000 e s.m.i;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 7 - 11332 del 04.05.2009 e l’allegato “A” che ha definito le modalità applicative della l.r. 23/2004 in ordine agli incentivi previsti dall’art. 4, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f) e l) per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal 14.05.2009;

tenuto conto che per la realizzazione di tali interventi la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) della citata legge regionale, si avvale dell’Istituto Finanziario regionale Finpiemonte S.p.A., stanziando a favore di quest’ultimo le somme necessarie per l’attuazione degli interventi secondo gli indirizzi della Giunta regionale stabiliti con D.G.R. n. 12 – 11204 del 14.04.2009;

vista la determinazione n. 533 dell’01.10.2010 avente ad oggetto: “Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione. Approvazione dello schema di contratto”;

preso atto dell’avvenuta stipula del predetto contratto, in data 11.10.2010, repertorio n. 15638;

dato atto che gli interventi previsti dall'allegato "B" alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante, sono gestiti con la modalità di gestione diretta, prevista dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 23/2004 e s.m.i.;

visto l'art. 16 della l.r. 23/2004 e successive modifiche che prevede per la concessione degli incentivi di cui all'art. 4 il rispetto della regola comunitaria "de minimis" (Reg. CE. n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore) e che la concessione di eventuali ulteriori finanziamenti sarà disposta a seguito del parere favorevole della Commissione Europea;

vista la D.G.R. n. 43 – 6907 del 17.09.2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia "de minimis";

sentita la Commissione regionale per la Cooperazione, in occasione della seduta del 04.07.2011 che ha espresso il proprio parere in modo conforme ed acquisito il parere preventivo del Comitato per le attività produttive, di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000 e s.m.i. nella seduta del 31.08.2011;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la l.r. 26/2010 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013";

vista la D.G.R. n. 1 – 1380 del 19.01.2011 "Bilancio di previsione per l'anno 2011. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione";

viste: la D.G.R. n. 17 – 1443 del 28.01.2011, la D.G.R. n. 36 – 1487 dell'11.02.2011 e la D.G.R. n. 18 – 2321 del 12.07.2011 che hanno stabilito le assegnazioni rispetto agli stanziamenti di bilancio;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione della domanda;

ritenuto di assumere la predetta deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

Di approvare il "Programma degli interventi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 23/2004 e successive modifiche ed integrazioni nonché gli allegati "A" e "B" alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante a decorrere dall'anno 2011.

Di ritenere, altresì, parte integrante della presente deliberazione l'Allegato "C" che prevede l'elenco delle attività escluse a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e l'allegato I del Trattato CE che stabilisce i prodotti delle attività da escludere a norma del predetto Regolamento.

Di dare atto che la concessione degli aiuti previsti nel presente provvedimento sarà disposta nel rispetto del Reg. (CE) n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con DGR n. 43-6907 del 17.09.2007 e che la concessione di eventuali ulteriori finanziamenti sarà disposta a seguito del parere favorevole della Commissione Europea.

Di stabilire che gli interventi previsti dal citato Allegato "A" sono affidati alla gestione di Finpiemonte S.p.A. secondo quanto previsto dal contratto citato in premessa e secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 12-11204 del 14.04.2009 e quelli previsti dal citato Allegato "B" alla presente deliberazione, sono gestiti direttamente dalla Direzione regionale Istruzione Formazione Professionale e Lavoro.

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente alla pubblicazione della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data della presentazione della domanda.

Alla spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento si farà fronte:
con apposite determinazioni di impegno e di erogazione nel limite delle risorse assegnate con D.G.R. n. 1 – 1380 del 19.01.2011, con D.G.R. n. 17 – 1443 del 28.01.2011, con D.G.R. n. 36 – 1487 dell'11.02.2011 e con D.G.R. n. 18 – 2321 del 12.07.2011 e da assegnare sui capitoli 117868, 173377, 173487, 186971, 261492 e 261562 delle UPBDB15051, UPBDB15052 e UPBDB15981, nonché con le risorse regionali già trasferite a Finpiemonte S.p.A., secondo le modalità previste dal contratto citato in premessa.

Il presente provvedimento è efficace per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO "A"

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, N. 23 E S.M.I. PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI ART. 4, COMMI 1 E 2

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi (di seguito indicati come soggetti beneficiari) previsti dall'art. 2, comma 1, della l.r. 23/2004 e s.m.i. regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dell'art. 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

Per le società cooperative edilizie di abitazione e per i loro consorzi è richiesta l'iscrizione all'apposito Albo nazionale di cui all'art. 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"; potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento da parte di soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di iscrizione al predetto albo, i quali dovranno comunque dimostrare l'iscrizione all'atto di erogazione degli incentivi di cui al successivo paragrafo 8.

I soggetti beneficiari possono operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli elencati nell'Allegato C.

Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, al soggetto beneficiario richiedente subentri un altro, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda, il nuovo soggetto beneficiario potrà continuare ad usufruire delle agevolazioni in essere, purché in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, previo accollo di tutti gli obblighi previsti dal presente programma degli interventi.

Il subentro nella titolarità delle agevolazioni dovrà essere autorizzato previa formulazione della richiesta da parte del soggetto subentrante. La richiesta di subentro dovrà essere resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modulo predisposto da Finpiemonte S.p.A.

Non è ammesso il mantenimento dei benefici di legge al soggetto beneficiario che incorpori un altro soggetto beneficiario prima dell'approvazione della rendicontazione relativa alle domande di agevolazione che i due soggetti singolarmente hanno presentato, tenuto conto che occorre mantenere i requisiti che sono stati valutati dal Gruppo tecnico di valutazione di cui al successivo paragrafo 8.

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono:

- a) essere finanziariamente sani e con solide prospettive di sviluppo; sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato una perdita d'esercizio e che non abbiano provato il suo ripianamento, prima della presentazione della domanda, ad eccezione dei soggetti beneficiari di nuova costituzione, i quali dovranno comunque assicurare una ragionevole stabilità di bilancio all'atto della rendicontazione finale di cui al successivo paragrafo 8;
- b) essere attive alla data di presentazione della domanda. Potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento di soggetti beneficiari di nuova costituzione inattivi, finalizzate agli interventi previsti dal successivo paragrafo 6.1, qualora si rilevi che gli investimenti, oggetto della domanda, siano propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative.

Per le società cooperative di produzione lavoro, incluse quelle sociali, nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio ai sensi dell'art. 1 della l. 142/2001 e s.m.i., si richiede l'applicazione nei confronti dei loro soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, di trattamenti economici non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 248/07 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente Programma i soggetti beneficiari che hanno sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte. Quest'ultimo requisito è soddisfatto quando nel territorio regionale siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione.

3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

Vengono considerati prioritari:

- a) gli interventi a sostegno dei soggetti beneficiari di nuova costituzione. Ai fini del presente programma vengono considerati tali i soggetti che presentano domanda entro i 24 mesi dalla data della loro costituzione. Per i soggetti di nuova costituzione sono ammesse anche le spese per investimenti effettuate nei 6 (sei) mesi antecedenti la data di presentazione della domanda (vedasi paragrafo 6) e comunque non prima della data di costituzione; le spese di avviamento (vedasi paragrafo 6) devono essere sostenute (fatturate) a decorrere dalla data di costituzione fino ai 12 mesi successivi alla data di inizio attività e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione;
- b) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, che prevedano un incremento occupazionale in Piemonte nei soggetti beneficiari interessati; per incremento occupazionale si intende l'incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a orario pieno), risultante dal numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell'anno a regime successivo alla conclusione del programma di investimenti (vedi paragrafo 8), rispetto al numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla data di inizio del programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario e conseguentemente per la realizzazione di un incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale.

Gli incrementi occupazionali dovranno riguardare soggetti aventi le seguenti caratteristiche:

- giovani tra i 18 ed i 35 anni,
- lavoratori che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a "zero ore", lavoratori che si trovano in CIG in deroga, lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi,
- persone che si trovano in stato di disoccupazione e regolarmente iscritti al Centro per l'Impiego territorialmente competente,
- emigrati piemontesi di cui alla l.r. 1/1987 e sue successive modificazioni,
- lavoratori posti in mobilità ai sensi della vigente normativa, lavoratori con contratti di somministrazione, lavoratori con contratto a progetto,
- donne,
- persone inserite in un programma di protezione sociale, la cui condizione sia documentata da una lettera di un ente inserito nella seconda sezione del registro nazionale degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati,
- persone accolte dai centri antiviolenza di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale del 29 maggio 2009, n. 16 "Istituzione di Centri Antiviolenza con case rifugio",
- persone con status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Sono equiparate ad incremento occupazionale le trasformazioni riguardanti i contratti di soggetti già legati al soggetto beneficiario da:

- un contratto di apprendistato;
- un contratto di durata temporanea¹.

¹ Per "contratto di durata temporanea" si intende qualunque contratto di lavoro che non sia a tempo indeterminato o di apprendistato, in quanto considerato una particolare forma di contratto a tempo determinato, ad esclusione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.

La trasformazione in contratto a tempo indeterminato deve avvenire:

- per il contratto di apprendistato prima della scadenza;
- per il contratto di durata temporanea senza soluzione di continuità.

- c) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, per i soggetti beneficiari iscritti alla sezione B dell'albo regionale, previsto dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 "Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali" nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed i soggetti beneficiari iscritti alla sezione A del predetto albo che gestiscono servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione;
- d) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, per i soggetti beneficiari di nuova costituzione che hanno usufruito dei percorsi integrati per la creazione d'impresa previsti dal Programma Operativo regionale, Obiettivo 2, F.S.E. 2007/2013 – Asse 1 "Adattabilità", obiettivo specifico "C";
- e) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, per i soggetti beneficiari risultanti da un atto di fusione tra società cooperative (per incorporazione o per costituzione di nuova società) nonché le società che si trasformano in società cooperative a condizione che la domanda di agevolazione sia presentata entro i 24 mesi dalla data di variazione;
- f) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria edilizia di abitazione che alla data della domanda hanno realizzato o stanno realizzando alloggi sociali così come definiti dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9 "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali" e successivi provvedimenti attuativi;
- g) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria del consumo operanti nei comuni montani ai sensi della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna" e successive modifiche e come definite dalla DCR 217 – 46169 del 03.11.2008.
- h) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, finalizzati alla realizzazione di un progetto comune a cui faranno riferimento i soggetti beneficiari nella presentazione delle singole domande allegando l'atto pubblico con il quale è stata costituita l'ATI (Associazione Temporanea di Impresa) o l'ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

4. OBIETTIVI

La domanda di finanziamento a tasso agevolato, di importo complessivo degli investimenti non inferiore a Euro 15.000,00 (IVA esclusa), deve essere finalizzata al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi:

- a) realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto su strada); gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale;
- b) acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio delle attività; gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale.

La domanda di contributo a fondo perduto prevede un importo complessivo delle spese non inferiore a Euro 10.000,00 e non superiore a Euro 125.000,00. Il contributo viene calcolato in ragione del 40% della spesa ritenuta ammissibile e dunque avrà un importo minimo di Euro 4.000,00 e un importo massimo di Euro 50.000,00.

La domanda di contributo deve essere finalizzata al conseguimento di uno o più tra i seguenti obiettivi:

- c) copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica-gestionale connesse all'attività;

- d) introduzione e sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei prodotti (spese per ottenere le certificazioni ISO di prodotto, di sistema e ambientali);
- e) creazione di reti commerciali, in via telematica;
- f) formazione professionale e manageriale dei soci;

- g) introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale e di controllo di gestione (bilancio sociale, bilancio ambientale, bilancio di sostenibilità e controllo di gestione).

I soggetti beneficiari costituiti a seguito di un atto di fusione o di trasformazione di una società non possono ottenere i contributi per le spese indicate nella precedente lettera c).

4 bis. OBIETTIVI: INCREMENTO DEL CAPITALE SOCIALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO.

INTERVENTO (Finanziamenti): Incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti collocati sul territorio regionale.

L'agevolazione si concretizza in un finanziamento, fino al 100% dell'aumento di capitale deliberato, attuato, erogato dalle banche convenzionate con Finpiemonte Spa, con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d'intervento:

- 70% fondi regionali a tasso zero;
- 30% fondi bancari a tasso convenzionato.

b) ambiti non prioritari d'intervento:

- 50% fondi regionali a tasso zero;
- 50% fondi bancari a tasso convenzionato.

L'intervento del Fondo regionale non può comunque superare l'importo di Euro 350.000,00. Le domande con ambito prioritario potranno quindi essere presentate per un importo massimo di aumento del capitale pari ad Euro 500.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno essere presentate per un importo massimo di aumento del capitale pari ad Euro 700.000,00.

La durata del finanziamento è fissata in 6 anni, di cui uno di pre-ammortamento. Il rientro avviene in rate trimestrali posticipate, composte di capitale e interessi bancari, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

Il prestito partecipativo viene concesso ai soggetti beneficiari, i cui soci abbiano deliberato un aumento di capitale non inferiore a Euro 15.000,00 a fronte di programmi di investimento. L'incremento va considerato al netto di eventuali riduzioni del capitale sociale intervenute.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- una relazione esaustiva che illustri il programma di investimento cui è finalizzato l'aumento di capitale;
- copia del verbale di assemblea generale dei soci che ha approvato l'operazione di capitalizzazione con l'indicazione dei tempi, dei criteri e delle sue modalità attuative e prospetto che illustri la ripartizione tra i soci del capitale sociale prima e dopo l'operazione di capitalizzazione.

Il programma degli investimenti a cui è finalizzato l'aumento di capitale sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

- gli investimenti devono essere realizzati successivamente alla data della delibera di aumento del capitale sociale;
- le tipologie di spese considerate ammissibili sono quelle previste nel successivo paragrafo 6.1 e possono far riferimento a spese finanziate anche con altre agevolazioni pubbliche;
- l'importo complessivo del programma di investimenti deve essere pari almeno alla quota regionale del finanziamento erogato;
- gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale.

Il verbale di assemblea non può essere antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento; i versamenti di capitale sono ammissibili a decorrere dai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa.

L'erogazione del finanziamento, compatibilmente con le risorse disponibili, avverrà in anticipo in unica soluzione al termine dell'istruttoria bancaria.

Al termine del programma, i soggetti beneficiari dovranno fornire a Finpiemonte S.p.A. la seguente documentazione:

- prospetto che attesti il versamento dell'incremento netto del capitale sociale;
- per le società cooperative di nuova costituzione: copia dell'attestazione di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell'ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale;
- rendiconto redatto sulla base dello schema predisposto da Finpiemonte S.p.A. comprovante la realizzazione del programma di investimento.

Non sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso i conferimenti di beni in natura, di crediti e di quote di ingresso per nuovi soci fatta eccezione per il prestito sociale ed i ristorni. Sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso i conferimenti dei soci sovventori e finanziatori.

INTERVENTO (Contributi): Incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti collocati sul territorio regionale.

L'agevolazione si concretizza in un contributo a fondo perduto erogato in ragione del 40% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato, per un importo non inferiore a Euro 4.000,00 (l'aumento di capitale deve essere quindi sottoscritto per un importo minimo di Euro 10.000,00) e di importo non superiore a Euro 100.000,00.

Il contributo viene concesso a fronte di programmi di investimento. L'incremento va considerato al netto di eventuali riduzioni del capitale sociale intervenute.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- una relazione esaustiva che illustri il programma di investimento cui è finalizzato l'aumento di capitale;
- copia del verbale di assemblea generale dei soci che ha approvato l'operazione di capitalizzazione, i tempi, i criteri e le sue modalità attuative e prospetto che illustri la ripartizione tra i soci del capitale sociale prima e dopo l'operazione di capitalizzazione.

Il programma degli investimenti a cui è finalizzato l'aumento di capitale sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

- gli investimenti devono essere realizzati successivamente alla data della delibera di aumento del capitale sociale;
- le tipologie di spese considerate ammissibili sono quelle previste nel successivo paragrafo 6.1 e possono far riferimento a spese finanziate anche con altre agevolazioni pubbliche;
- l'importo complessivo del programma di investimenti deve essere pari almeno al contributo regionale erogato;
- gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale.

Il verbale di assemblea non può essere antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento; i versamenti di capitale sono ammissibili a decorrere dai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa.

L'erogazione del contributo, compatibilmente con le risorse disponibili, avverrà a saldo in unica soluzione.

Al termine del programma, il soggetto beneficiario dovrà fornire a Finpiemonte S.p.A. la seguente documentazione:

- prospetto che attesti il versamento dell'incremento netto del capitale sociale;
- per le società cooperative di nuova costituzione: copia dell'attestazione di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell'ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale;
- rendiconto redatto sulla base dello schema predisposto da Finpiemonte S.p.A. comprovante la realizzazione del programma di investimento.

Non sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso i conferimenti di beni in natura, di crediti e di quote di ingresso per nuovi soci fatta eccezione per il prestito sociale ed i ristorni. Sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso i conferimenti dei soci sovventori e finanziatori.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono esaminate dal Gruppo tecnico di valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A. nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale e di legittimità, nonché di conformità.

Relativamente agli aspetti formali e di legittimità sono verificati (pena l'invalidità della domanda):

- titolarità dei soggetti beneficiari richiedenti;
- completezza della domanda e della documentazione allegata obbligatoria specificata sul modulo di domanda; in particolare:
 - descrizione del soggetto beneficiario (origine, evoluzione, attività) e del suo prodotto/servizio, la dimensione ed i caratteri della parte di mercato (principali concorrenti, proprio posizionamento, tendenze di sviluppo, ecc) a cui si rivolge, motivazioni ed obiettivi del progetto ed eventuali riflessi occupazionali;
 - documentazione attestante il ripianamento delle perdite (ove ricorra il caso);
 - per i finanziamenti agevolati con richiesta maggiore di Euro 100.000,00, il soggetto beneficiario deve dimostrare un ammontare di patrimonio netto almeno pari al 10% del finanziamento richiesto;
 - copia del titolo di possesso dei locali, sede interessata all'intervento (nel caso di investimenti immobiliari e produttivi), che deve avere una durata superiore al piano di restituzione del finanziamento previsto dal successivo paragrafo 7;
 - copia dell'attestazione di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell'ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per le società cooperative (comprese le sociali) e i Consorzi per cui la legge prevede la revisione annuale; per le società cooperative di nuova costituzione, alla data della domanda, è ammessa copia della dichiarazione sostitutiva di richiesta di revisione con allegata ricevuta di spedizione al soggetto competente;
 - copia del Regolamento interno previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001. n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", con timbro di deposito della Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente;
 - per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria di produzione e lavoro, l'indicazione, tramite apposita dichiarazione, dei trattamenti economici applicati ai soci lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, non inferiori a quelli risultanti dai CCNL Nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 DL. 248/07 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Relativamente alla valutazione vengono verificati nel progetto di sviluppo allegato alla domanda:

- coerenza del piano investimenti proposto in relazione all'obiettivo indicato in domanda e all'attività svolta;
- ammissibilità e congruità dei costi dichiarati rispetto alla dimensione del soggetto beneficiario, al progetto presentato, ai valori di mercato e alla capacità di restituzione del prestito;
- coerenza del piano investimenti proposto in relazione all'aumento occupazionale di cui alla lettera b) del paragrafo 3.

6. SPESE AMMISSIBILI

6.1 Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese qui di seguito elencate, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuovi soggetti beneficiari, entro i sei mesi precedenti, coerenti e strettamente collegate all'obiettivo che s'intende conseguire.

Investimenti produttivi (piano di ammortamento di 6 anni di cui un anno di preammortamento):

- a) acquisto di macchinari e/o automezzi connessi esclusivamente all'attività aziendale (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto su strada);
- b) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione;
- c) acquisto di arredi strumentali;
- d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;

Investimenti immobiliari (piano di ammortamento di 10 o 15 anni senza preammortamento):

- e) acquisto di immobili; o immobili costruiti in economia dai soggetti beneficiari; gli immobili devono essere vincolati a favore della Regione Piemonte per 10 o 15 anni all'utilizzo secondo le finalità previste e contenute nel progetto di sviluppo e non possono essere alienati. Il vincolo deve risultare da atto trascritto presso l'Agenzia del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare. E' possibile autorizzare lo svincolo dell'immobile previa estinzione anticipata del finanziamento agevolato;
- f) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione per un importo complessivo superiore a Euro 50.000,00.

Le spese per la realizzazione di programmi di investimento di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) sono considerate ammissibili a finanziamento per le società cooperative edilizie di abitazione limitatamente ai locali in cui queste svolgono la propria attività sociale.

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati, ma non sono ammissibili le spese per beni usati ceduti da soci del soggetto beneficiario; non è ammissibile la spesa per avviamento commerciale.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing e le spese relative a prestazioni effettuate dal personale dei soggetti beneficiari.

6.2 Sono considerate ammissibili a contributo le seguenti spese:

Per i soggetti beneficiari di nuova costituzione

- a) consulenza ed assistenza alla costituzione del soggetto beneficiario;
- b) parcella notarile relativa all'eventuale atto di acquisizione d'azienda;
- c) contratti per l'effettuazione dei collegamenti ai servizi necessari per l'avvio dell'attività (esclusi i canoni);
- d) pubblicità (compresa la realizzazione del logo), esclusa la spesa per partecipazione a fiere ed altre manifestazioni;
- e) parcelle per prestazione professionale di consulenza o di collaborazione, per la stesura del progetto di sviluppo;
- f) parcelle per eventuali indagini economiche, ricerche di mercato, studi di fattibilità relativi al progetto di sviluppo stesso ed ai suoi obiettivi (allegare copia del documento alla data di presentazione della domanda);
- g) eventuali canoni di affitto (contratto registrato secondo la vigente normativa) per immobili destinati alle attività aziendali;
- h) assistenza tecnica e gestionale (tenuta della contabilità, spese per servizi tecnici-professionali finalizzati al miglioramento e allo sviluppo della gestione e della conduzione del soggetto beneficiario, ecc);

Per tutti i soggetti beneficiari

- i) spese e/o consulenze finalizzate a:
 - introduzione e sviluppo di sistemi di gestione per la qualità, compresa quella ambientale e relativa certificazione (spese per ottenere le certificazioni ISO di prodotto, di sistema, di personale e ambientali);
 - creazione di reti commerciali finalizzate al commercio elettronico ed acquisto di beni strumentali collegati;
 - certificazioni di prodotto e di controllo della produzione, previste da normative nazionali, comunitarie e internazionali;
 - introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale (bilancio sociale, bilancio ambientale, bilancio di sostenibilità e controllo di gestione).

Le consulenze devono essere fornite da:

- centri di consulenza tecnica, di cui all'art. 3 della l.r. 23/2004 e s.m.i., accreditati;
- imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese;
- enti pubblici e privati con personalità giuridica;
- professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

j) costi esterni di formazione professionale e manageriale dei soci.

I corsi di formazione professionale e manageriale per i soci devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente, da enti qualificati o dai predetti centri di consulenza tecnica.

Le spese di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del paragrafo 6.2 devono essere sostenute (fatturate) a decorrere dalla data di costituzione fino ai 12 mesi successivi alla data di inizio attività, fatta eccezione per la parcella notarile relativa all'atto di costituzione e per la parcella relativa alla stesura del progetto di sviluppo, e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione. Le spese di cui alle precedenti lettere i) e j) del paragrafo 6.2 devono essere sostenute (fatturate) dopo la presentazione della domanda di contributo e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione.

Non sono ammesse, e non saranno rendicontabili in quanto comportano elementi di collusione, le prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di parentela in linea retta e cointeressenza con il soggetto beneficiario finanziato, quali ad esempio rappresentante legale, amministratore unico e componenti del consiglio di amministrazione.

Non sono ammesse le consulenze (sono compresi i contratti di affitto e di vendita degli immobili) affidate ad imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario finanziato (quali: società partecipate dal legale rappresentante o amministratore unico).

Non è altresì ammessa l'acquisizione di servizi di consulenza per attività che il soggetto beneficiario può realizzare in proprio, in quanto dotato delle occorrenti competenze tecniche ed organizzative.

7. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED EFFETTI DELLA PRIORITA'

L'intervento agevolativo si concretizza nella concessione di un finanziamento agevolato per gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 4 e di un contributo a fondo perduto per gli obiettivi di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del medesimo.

7.1 Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e viene erogato in anticipo sulle spese, con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d'intervento:

- **70%** fondi regionali a tasso zero;
- **30%** fondi bancari a tasso convenzionato

b) ambiti non prioritari:

- **50%** fondi regionali a tasso zero;
- **50%** fondi bancari a tasso convenzionato

L'intervento del Fondo regionale non può comunque superare l'importo di Euro 350.000,00. Le domande con ambito prioritario potranno dunque essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 500.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 700.000,00.

Il finanziamento avrà durata massima di 10 o 15 anni (senza preammortamento) per gli investimenti immobiliari e di 6 anni (di cui uno di preammortamento) per gli investimenti produttivi così come indicati al precedente paragrafo 6. Il piano di rimborso è regolato in rate trimestrali posticipate, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

7.2 Il contributo a fondo perduto viene concesso nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile (IVA esclusa), importo minimo di Euro 4.000,00 a fronte di una spesa ammissibile minima di Euro 10.000,00 e importo massimo di Euro 50.000,00 a fronte di una spesa ammissibile massima di Euro 125.000,00.

8. PROCEDURE

La domanda di finanziamento e contributo deve essere:

- compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, al presente programma e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia di “de minimis” ed inviata telematicamente tramite il sito internet www.finpiemonte.info;
- confermata da due originali cartacei (uno per le banche), sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e corredati da tutti gli allegati obbligatori;
- la documentazione cartacea dovrà essere spedita, esclusivamente tramite posta A/R, entro i cinque giorni lavorativi successivi all’invio telematico;
- la domanda non confermata da originale cartaceo entro i termini suddetti farà decadere il protocollo telematico e comporterà la reiezione d’ufficio della domanda stessa.
- Il Gruppo tecnico di valutazione, istituito presso Finpiemonte S.p.A., ha il compito di fornire pareri sulla finanziabilità delle domande di ammissione ai benefici della legge regionale 23/2004 e s.m.i. e sull’ammissibilità delle spese.
- Il parere è espresso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
- In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame allo stesso Gruppo tecnico di valutazione, entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia di reiezione delle domande.
- **L’erogazione del finanziamento** avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all’approvazione del programma da parte del Gruppo tecnico di valutazione e della Banca prescelta.

Le eventuali variazioni di banca dovranno essere motivate e valutate da Finpiemonte S.p.A..

Il soggetto beneficiario dovrà terminare gli investimenti coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 24 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento. Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), per i controlli di competenza, la perizia asseverata che comprovi le sole spese sostenute per beni usati, redatta sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it.

La perizia asseverata non è richiesta se il bene usato è inserito in un atto di cessione di azienda.

Per i beni nuovi il soggetto beneficiario dovrà produrre:

- il rendiconto redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it,
- una relazione conclusiva e ove la tipologia delle spese lo consenta, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutte le fatture dovranno essere pagate e non saranno considerati ammissibili i pagamenti effettuati anche parzialmente in contanti.

- **L’erogazione del contributo a fondo perduto** avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all’approvazione del rendiconto da parte di Finpiemonte S.p.A..

Il soggetto beneficiario dovrà terminare le spese non oltre i 24 mesi dalla data di concessione del contributo. Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), per i controlli di competenza, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it e una relazione conclusiva.

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutte le fatture dovranno essere pagate e non saranno considerati ammissibili i pagamenti effettuati anche parzialmente in contanti.

- **Eventuali richieste di proroga** per la presentazione del rendiconto verranno prese in considerazione solo per le richieste di finanziamento e non per le richieste di contributo a fondo perduto.

La richiesta di proroga deve essere motivata da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e sarà concessa per un periodo non superiore ai 12 mesi rispetto alla data di conclusione del progetto presentato.

- Le società cooperative di nuova costituzione dovranno allegare copia dell'attestazione di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell'ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale.
- **Tutte le modifiche ai programmi di investimento**, che non alterino il progetto valutato e approvato dal Gruppo tecnico di valutazione, devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque non oltre la data di conclusione del progetto di sviluppo, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del predetto organismo di valutazione.
- Gli investimenti produttivi dovranno rimanere a disposizione del soggetto beneficiario nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni e comunque non prima della rendicontazione approvata, pena la revoca dell'agevolazione.
- I soggetti beneficiari possono ottenere una nuova agevolazione (fatta eccezione per le spese di avviamento e di assistenza tecnica gestionale di cui le società cooperative possono usufruire una sola volta) solo successivamente all'approvazione del rendiconto finale e alla presentazione della documentazione prevista nel predetto paragrafo 5.
- I soggetti beneficiari possono richiedere una nuova agevolazione di incremento del capitale sociale solo successivamente all'approvazione del rendiconto finale e alla presentazione della documentazione prevista al precedente paragrafo 4 bis.
In tal caso l'ammontare del capitale sociale del soggetto beneficiario, indicato nella domanda, deve essere uguale all'ammontare del capitale sociale raggiunto con il precedente incentivo e dimostrato nella rendicontazione presentata a Finpiemonte. Qualora fossero intervenute diminuzioni a vario titolo, la richiesta di aumento sarà decurtata delle predette diminuzioni.

Finpiemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

9. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora:

- a. I soggetti beneficiari non mantengano la mutualità prevalente ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima della conclusione del piano di ammortamento (per i finanziamenti agevolati) o prima dell'approvazione del rendiconto finale (per i contributi a fondo perduto);
- b. la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;
- c. l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
- d. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal presente programma;
- e. si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- f. i soggetti beneficiari di nuova costituzione non producano la copia dell'attestazione di avvenuta revisione prevista al precedente paragrafo 8 entro il termine massimo previsto per la realizzazione del progetto;
- g. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- h. nei 3 anni successivi alla concessione delle agevolazioni gli investimenti produttivi, oggetto di finanziamento, non rimangano a disposizione del soggetto beneficiario, fatto salvo eventuale subentro previsto al precedente paragrafo 1.

10. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI

Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo 9, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

- a. Il soggetto beneficiario perda il diritto alla priorità ai sensi del precedente paragrafo 3 a sua tempo assegnata;
- b. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente regolamento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 7.500,00.
- c. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 7.500,00.

Per l'assenza o la cessazione degli elementi costituenti l'ambito prioritario della domanda, verrà operato il ricalcolo della quota a carico del fondo regionale, e sarà richiesta, con la maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici, la restituzione di quanto percepito indebitamente.

11. RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI DI LEGGE

In presenza di revoche (parziali o totali), annullamenti, o rinunce dei benefici di legge, Finpiemonte darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, nel caso dei finanziamenti, in accordo con le convenzioni bancarie sottoscritte con gli istituti di credito.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

12. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di contributo e finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e presenta annualmente una relazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

La Regione promuove controlli a campione presso i soggetti beneficiari degli incentivi.

13. SANZIONI

Nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento vigente, Finpiemonte accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni amministrative previste dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i.

14. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n.

1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L 379/5 del 28.12.2006) e non possono essere oggetto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario attivo nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2, del predetto Regolamento "de minimis").

15. OPERATIVITÀ

Il presente Programma degli interventi è efficace per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ALLEGATO "B"

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, N. 23 E S.M.I. PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI ARTICOLO 4, COMMA 3

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 23/2004 e s.m.i. le sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

2. PROCEDURE

Per ottenere i contributi le sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute devono presentare domanda alla Regione Piemonte – Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione, entro il 31 maggio di ogni anno ad eccezione dell'anno 2011 la cui scadenza è prevista per il 30 settembre 2011.

3. MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi avviene con le seguenti modalità:

- il 20% dello stanziamento regionale è ripartito equamente tra le sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.
- l'80% è ripartito in base ai criteri fissati dalla Commissione regionale della cooperazione che tengano conto della rappresentatività per ogni singolo beneficiario e precisamente del numero delle società cooperative aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente la data di presentazione della domanda, del numero complessivo dei soci e del valore della produzione (per quanto riguarda il settore creditizio del valore della raccolta diretta) con dati aggiornati ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

ALLEGATO "C"

ATTIVITA' ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

A

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (sezione A della classificazione Ateco 2007)

01

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

03

PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C

ATTIVITA' MANIFATTURIERE (sezione C della classificazione Ateco 2007)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (sezione G della classificazione Ateco 2007)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacoltura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000,00 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

H

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (sezione H della classificazione Ateco 2007)

49.41.00

Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE¹ DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

C

ATTIVITA' MANIFATTURIERE

10 INDUSTRIE ALIMENTARI

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

12 INDUSTRIA DEL TABACCO

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

¹ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività'.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

ALLEGATO I del TRATTATO CE**ELENCO**

previsto dall'articolo 32 del trattato

I Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffé, té e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13 ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 15 (segue)	
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 22 (segue)	
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 (*)	
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1. 1961, pag. 71/61).